

UNA NUOVA VISIONE STRATEGICA DEL SISTEMA PAESE

Innovazione, sostenibilità e sicurezza

a cura di
Pierpaolo Abet, Valerio De Luca



FrancoAngeli

Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile con Adobe Digital Editions. Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.



I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità o scrivere, inviando il loro indirizzo, a “FrancoAngeli, viale Monza 106, 20127 Milano”.

UNA NUOVA VISIONE STRATEGICA DEL SISTEMA PAESE

Innovazione, sostenibilità e sicurezza

a cura di
Pierpaolo Abet, Valerio De Luca

FrancoAngeli

Copyright © 2021 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

INDICE

Introduzione , di <i>Valerio De Luca</i>	pag.	7
1. La “proprietà” dei dati personali , di <i>Guido Alpa</i>	»	13
2. Gli Algoritmi al potere: scenari geopolitici , di <i>Giulio Terzi</i>	»	33
3. Golden Power tra protezionismo e libero mercato , di <i>Bruno Valensise</i>	»	41
4. The Great Transition: Towards a New Earth Agenda , by <i>Jean-Paul Fitoussi e Khalid Malik</i>	»	44
5. L’anno zero della pubblica amministrazione , di <i>Luigi Fiorentino</i>	»	49
6. Economia circolare: principi e sfide per la trasformazione delle imprese , di <i>Patrizia Gianguialano e Lorenzo Solimene</i>	»	52
7. Assicurazioni, trasformazione tecnologica e nuovi modelli di business , di <i>Gabriele Galateri di Genola</i>	»	63
8. Le fondazioni tra sviluppo del territorio e sostenibilità , di <i>Francesco Profumo</i>	»	67
9. L’uomo al bivio tra algoritmi informatici e una perdita umanità? , di <i>Pierpaolo Abet</i>	»	69
10. Le aziende strategiche nazionali nei processi di cambiamento , di <i>Enrico Savio</i>	»	76
11. Il nuovo modello d’impresa italiana (senza accorgercene già qui e ora lo abbiamo) , di <i>Gianluca Brancadoro</i>	»	79
12. Algoritmi tra IP e concorrenza , di <i>Gabriella Muscolo e Alessandro Massolo</i>	»	83
13. Etica e innovazione nella governance pubblica , di <i>Roberto Pasca di Magliano</i>	»	100

14. Una nuova rivoluzione tecnologica e culturale della nostra società è alle porte: il 5G , di <i>Secondina Ravera</i>	pag.	120
15. Digitale e semplificazione: gli strumenti per l'inclusione sociali degli italiani , di <i>Maurizio Pimpinella</i>	»	128
16. Disruption tecnologica e nuove forme di potere , di <i>Giuseppina Rubinetti</i>	»	131
17. Competizione globale e Cyber diplomazia , di <i>Giampiero Massolo</i>	»	134
18. Tecnologie, Infrastrutture, investimenti , di <i>Donato Iacovone</i>	»	138

INTRODUZIONE

di *Valerio De Luca*

Presidente esecutivo di Accademia AISES

Autorità presenti, amici, colleghi, illustri relatori, vi ringrazio di cuore per aver accolto il nostro invito a questo convegno che rappresenta anche l'occasione per presentare la nuova piattaforma non profit e indipendente, integrata e cooperativa denominata *Digital Policy Council*, promossa dall'Accademia Internazionale per lo Sviluppo Economico e Sociale, e gestita sul piano tecnico-amministrativo da Universal Trust, che intende promuovere un'alleanza virtuosa tra i diversi settori del mondo digitale e i diversi stakeholder protagonisti del cambiamento in una più ampia cornice internazionale. Il Ciberspazio ha rivoluzionato in modo radicale il nostro modo di "stare al mondo", il nostro modo di pensare e relazionarci, di scambiare idee e condividere informazioni, in una parola di "essere connessi". La combinazione di nuove tecnologie e la loro interazione con domini fisici, digitali e biologici, trasformano la rivoluzione informatica in una questione non solo tecnica, ma soprattutto in una questione antropologica e sociale: quale progresso tecno-scientifico per quale uomo? La bio-info-sfera, diversamente dall'ambiente naturale che abbiamo "trovato", è il prodotto dell'homo faber, della sua creatività, tanto che questo mondo artificiale è diventato il nostro ambiente naturale, per cui in un mondo così trasformato dall'uomo, come diceva Heisenberg, «noi incontriamo sempre e soltanto noi stessi».

Per la prima volta nella storia dell'umanità, grazie all'ingegneria genetica e all'intelligenza artificiale, l'uomo è in grado di globalizzare il bios, rompendo lo stesso ciclo vitale e aprendo così la strada ad una nuova forma di post-umanesimo dove regna Homo Deus: la divinizzazione dell'uomo. Si guardi agli straordinari avanzamenti nel campo delle neuroscienze e della genetica che in futuro consentirà di creare organismi con determinate caratteristiche attraverso le modifiche del DNA. Questo processo c.d. di editing, e cioè la capacità di modificare la componente biologica, si può rivolgere a qualunque tipo di cellula, consentendo la creazione di piante o animali gene-

ticamente modificati, tra cui gli esseri umani. Infatti, è proprio in questo campo che emergono le maggiori difficoltà nella creazione di norme sociali e di una regolamentazione ad hoc, dovute alle questioni che investono il significato stesso e la definizione di “essere umano”: quali dati e informazioni sensibili relative al nostro corpo e alla salute possiamo condividere con gli altri e quali sono i nostri diritti e le responsabilità nella modifica del codice genetico delle future generazioni.

Le sorprendenti scoperte della rivoluzione digitale e gli avanzamenti della scienza fisica e delle neuroscienze offrono la prova di un progresso inarrestabile e potenzialmente senza limiti che però al tempo stesso ci pongono l'interrogazione del “senso”: verso quale direzione stiamo andando? Le costituzioni e le carte dei diritti fondamentali potranno veramente porre un argine a questo mutamento antropologico? La posta in gioco, dunque, è l'uomo e l'esperienza della libertà che ha attraversato la storia della civiltà per oltre cinque secoli.

La condivisione di ogni aspetto della vita e la moltiplicazione di big data per il sistema economico costituiscono il fondamento dell'economia digitale, fondata sullo sfruttamento commerciale delle informazioni personali e sulla costruzione di profili identitari omologanti.

La concentrazione oligopolistica di un enorme potere di mercato e di influenza culturale e politica ha di fatto ridisegnato del tutto la geografia dei poteri, i rapporti tra individuo e Stato, tra pubblico e privato. Si va affermando una nuova antropologia, connaturata all'espandersi a livello globale di una rivoluzione cognitiva e digitale, pensata, voluta e agita dalle potenze planetarie dominanti, che rischia di ridurre l'uomo alle sue funzioni vitali-neuronali e ai suoi dati personali, fruibili e commerciabili nelle metropoli della finanza e nelle città virtuali. Si va schiudendo così l'era del post-umanesimo. Le questioni di senso, la volontà, il pensiero, la libertà verrebbero risolte nelle funzioni vitali e nelle connessioni neuronali (sinapsi) del cervello, che assimilano il mondo umano a quello degli altri esseri viventi, animali e vegetali. Come afferma nel noto libro *Homo Deus* lo storico Yuval Noah Harari: «Nel corso dell'ultimo secolo, aprendo la scatola nera di Homo Sapiens, gli scienziati hanno scoperto che non contiene un'anima, né libero arbitrio, né il “sé”, ma soltanto geni, ormoni e neuroni che obbediscono alle stesse leggi fisiche e chimiche che governano il resto della realtà». Si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione cognitiva che non avrebbe solo risvolti filosofici ma soprattutto conseguenze pratiche, perché se gli esseri umani sono privi del libero arbitrio e di coscienza, allora le loro decisioni sono il risultato di stati mentali casuali o deterministici, o la combinazione di entrambi ma mai completamente liberi. Se le scelte non sono mosse da desideri e bisogni voluti e sentiti, allora questi

possono essere indotti, controllati, alterati e manipolati dall'ingegneria genetica e dalla stimolazione cerebrale diretta. La persona, considerata nella sua unità, unicità, irripetibilità, imprevedibilità e creatività, e cioè nella sua libertà di autodeterminazione e creatrice di senso, verrebbe annichilita ed espulsa, perché non adatta alle operazioni oggettive e calcolabili di un ordine che funziona solo per automatismi interni.

Le sequenze degli algoritmi, la potenza di calcolo dei Big Data, le machine learning, che auto-potenziano l'intelligenza artificiale, sono in grado di minacciare dall'interno la libertà e l'identità degli individui, manipolando pulsioni, stati emotivi e lo stesso codice genetico insieme ai sistemi di profilazione. Si pensi alle preoccupazioni relative ai temi etici, ai problemi giuridici dell'imputazione di diritti e responsabilità, alle questioni della privacy, in quanto governi ed aziende potrebbero aumentare il controllo con il profiling degli individui ed utilizzare in modo distorto i dati personali ed informazioni sensibili, fino agli enormi rischi in termini di sicurezza nazionale per la violazione degli algoritmi. Pensiamo solo all'impatto che ha avuto il caso Cambridge Analytica. La combinazione di biotech e tecnologie dell'informazione potrebbe raggiungere un punto in cui verrebbe a creare sistemi e algoritmi che ci capiscono meglio di quanto comprendiamo noi stessi. Una recente ricerca ha rilevato che già oggi l'algoritmo di Facebook, elaborando e combinando i nostri dati personali, è un giudice migliore della nostra personalità e delle nostre inclinazioni rispetto alla cerchia dei nostri amici e familiari. Questo passaggio dall'autorità degli uomini agli algoritmi, che si verifica quotidianamente in modo più o meno consapevole, non ci è imposto ma è il risultato di una "servitù volontaria".

Emerge così con chiarezza l'ideologia post liberale che si cela dietro la spiegazione scientifica dell'uomo e la delega agli algoritmi delle decisioni umane, e cioè la volontà di potenza di grandi conglomerati finanziari e del capitalismo digitale che, accumulando tecnologie avanzate e dati, hanno un'influenza ed un impatto determinante sulle nostre vite. Nel tempo del dominio planetario della tecno-finanza, il tema di "chi" possiede i dati è strettamente legato alla nostra identità, e cioè al "chi siamo" nel fluire ininterrotto di informazioni detenute da altri soggetti secondo processi computazionali e di profilazione che prescindono dall'autonomia e dalla intenzionalità della persona interessata. Secondo quale criterio è possibile comporre questo conflitto di interessi e di valori tra sfera privata e i signori della rete?

La coscienza di questo nuovo modo di stare al mondo e di essere connessi, e la consapevolezza delle questioni legate alla sicurezza cibernetica, alla privacy sono necessarie soprattutto per l'affermarsi di una cultura digitale ade-

guata alle trasformazioni in atto e per la difesa delle nostre libertà individuali, che sono alla base del sistema democratico e dell'economia di mercato.

E ancora sul piano aziendale la consapevolezza e la responsabilità dei vertici aziendali è necessaria per la difesa di asset strategici e di strategie di contenimento di rischi per i propri clienti. In gioco c'è il potenziale di sviluppo e di innovazione del Sistema Paese. Nella prospettiva geopolitica internazionale, questa consapevolezza di tutelare l'ambiente della sicurezza informatica si è tradotta a livello europeo nella direttiva GDPR e NIS, il cui "effetto trasformativo" ha generato un sistema integrato e cooperativo, governato da autorità nazionali ed europee e basato su standard di sicurezza comuni e su regole obbligatorie, con una particolare attenzione alla resilienza di comparti strategici, come energia, trasporti, credito, finanza, salute e risorse idriche. Sarebbe essere veramente il primo passo verso la sicurezza militare e la difesa comune dell'Unione europea. In questo quadro di estrema sintesi, il ruolo dell'Italia è ancora marginale ed arretrato rispetto agli Paesi del G7, a causa della mancanza di una visione politica complessiva e di un approccio sistemico di partenariato pubblico-privato dove le università ed i centri di ricerca rappresentano il collante decisivo. Si rende, dunque, necessario implementare gli strumenti della cooperazione internazionale e, in particolare quelli affidati alla cyber diplomacy, in uno spazio riconosciuto come "quinta dimensione della conflittualità", non ancora governato da regole di ingaggio condivise sulla condotta degli Stati.

Di fronte agli scenari di questa rivoluzione inaudita, che solleva urgenti questioni antropologiche e sociali, c'è bisogno di una fuga in avanti del pensiero, in particolare quello che il filosofo Martin Heidegger definì "pensiero meditante", capace di ampliare gli orizzonti della razionalità calcolante. C'è bisogno del coraggio di nuove idee, di provocazioni radicali e di immaginazione per ridisegnare completamente la logica delle categorie giuridiche, dei modelli economici, e degli strumenti dell'agire politico oltre i confini statali e con il necessario rafforzamento della cooperazione internazionale ed il coinvolgimento di tutti gli stakeholder.

In questa ampia cornice si inserisce la piattaforma di ricerca "Digital Policy Council", che intende avvalersi di varie forme di partenariato pubblico-privato, con l'obiettivo di realizzare attività di interesse collettivo, supportando policies e processi decisionali a livello regionale, nazionale e internazionale, per rafforzare il ruolo dell'Italia nella difesa delle libertà, dell'innovazione e della sicurezza in tutti quegli ambiti che l'hanno resa protagonista in Europa e nel mondo. In conclusione, per progettare un futuro che rifletta obiettivi e valori comuni è di fondamentale importanza sviluppare una visione condivisa del cambiamento in atto. C'è bisogno di una visione di lungo

termine, integrata e interdisciplinare, in grado di comprendere come la tecnologia ha un impatto decisivo sulle nostre vite e su quelle delle generazioni future, riconfigurando gli scenari economici, sociali, culturali e umani in cui operiamo. Sebbene questo profondo stato di incertezza implichi l'impossibilità di prevedere gli effetti di queste trasformazioni radicali, la loro complessità e il grado di interazione tra i diversi settori pone in capo agli stakeholder del mondo globale (governi, aziende, università e la società civile) la responsabilità di riunire tecnologia e umanesimo, affinché la tecnologia rimanga sempre al servizio dell'uomo e non finalizzata a sé stessa.

1. LA “PROPRIETÀ” DEI DATI PERSONALI

di *Guido Alpa*
Sapienza Università di Roma

1.1. I dati personali in un ampio contesto normativo

Sono almeno tre le linee di sviluppo della normativa concernente i dati personali avviate dagli organi dell’Unione europea in fasi progressive: (i) una concerne la protezione dei dati come espressione ed immagine della persona, e quindi come specificazione del *diritto generale della personalità*, che si è venuto costruendo nel nostro modello alla fine dell’Ottocento sulla base di influenze della cultura francese e tedesca¹; (ii) un’altra riguarda la costru-

¹ Per una accurata analisi della storia del diritto (o dei diritti) della personalità v. Resta, *Il diritto della personalità*, in Alpa e Resta, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile diretto da R. Sacco*, Milano, 2006, p. 361 ss., 383 ss. Zeno, voce *Personalità (diritti della)* in *Dig. IV*, vol. XIII, Torino, 1995, p. 430 ss.; Rescigno, *Personalità (diritti della)*, in *Enc. giur. Treccani*, s.d.; Messinetti, voce *Personalità (diritti della)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIII, Milano, 1983, p. 355 ss.; Vercellone, *Personalità (diritti della)*, voce del *Noviss. Dig. It.*, XII, Torino, 1965, p. 1083 ss.

Nell’esperienza francese si fa risalire addirittura a Domat la nozione di diritti della personalità (v. Goubeaux, *Les personnes*, Paris, 1989, p. 248 n. 12; per la letteratura dell’Ottocento e del primo Novecento v. Resta, op. cit., p. 362 ss.

Per l’esperienza tedesca, come riflessa nella cultura giuridica italiana dalla Scuola pandettistica, v. ancora Resta, op. ult. cit.; e le ammirevoli, approfondite e copiose note di Fadda e Bensa alle *Pandette di Windscheid*, vol. I, I parte, Torino, 1902.

L’oggetto dei diritti della personalità è stato da sempre un problema cruciale per i giuristi, non potendosi l’uomo considerare oggetto, una res sulla quale esercitare un diritto assoluto, né concepire un *ius in se ipsum* (v. la tesi di laurea di A. Ravà, pubblicata con il titolo *I diritti sulla propria persona nella scienza e nella filosofia del diritto*, Torino, 1901), né superare la contraddizione logica della identità tra soggetto ed oggetto dello stesso diritto; di qui l’escamotage di considerare questo diritto o frantumato in diritti particolari (ma il problema rimane, sul diritto al corpo, sul diritto al nome etc.) oppure come un diritto generale – preferito dalla dottrina tedesca – che però era divisa tra la concezione di Savigny di impronta romanistica, anti-giusnaturalistica, che identificava i diritti della persona con la persona stessa, e la concezione germanistica, in particolare di von Gierke e Kohler, che realisticamente ne vedono una proiezione pratica sulla proprietà intellettuale e nel diritto della concorrenza (v. ancora Resta,

zione del mercato dei dati che sono componente essenziale del mercato digitale, la loro circolazione e quindi l'autorizzazione, o il consenso da parte dell'interessato, alla loro acquisizione, al trattamento e alla utilizzazione ed include anche la proprietà delle banche di dati realizzate dagli operatori economici²; (iii) un'altra ancora attiene ai contratti che hanno contenuto digitale, tra i quali possono essere rinvenuti dati di natura personale³. Vi sono, ovviamente, altre linee di sviluppo, intrecciate con il mondo dell'informatica, della cibernetica e dell'intelligenza artificiale, ma per il momento la letteratura, la giurisprudenza, gli atti delle Autorità indipendenti, i deliberati degli organismi economico-sociali europei e internazionali, i codici di condotta sono concentrati soprattutto sui dati personali e sul loro rapporto con il mercato.

Non è facile ricostruire il quadro normativo, che si compone di fonti europee e di fonti interne, e neppure il substrato dottrinale dal quale esso trae la terminologia, i concetti e le tecniche, anche rimediali, per poter dominare un fenomeno che coinvolge ed investe ogni individuo, ogni impresa, ogni istituzione. E si affida anche a contrapposti orientamenti, che, volendo semplificare le cose, si potrebbero definire l'uno liberista, l'altro garantista: il primo volto a consentire la liberalizzazione della circolazione dei dati e quindi la loro configurazione come "bene" dotato di un valore – e quindi di un prezzario – oggetto di scambio per ottenere altri beni o servizi, l'altro preoccupato invece di tutelare la persona anche contro la sua stessa volontà, a preservare gli aspetti intimi dell'individuo connessi con la sua identità, a controllare l'acquisizione e il trattamento dei dati e a limitare quindi il loro "mercato"⁴.

I tre indirizzi normativi sopra ricordati fanno riferimento a regole già in vigore o in preparazione, che però tra loro non sono accuratamente coordinate: è noto che l'ordinamento comunitario non procede come un ordina-

op. ult. cit., p. 403). Sulla concezione giuridica del corpo v. ora Rodotà, *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, 2009.

² Sul punto v. *Strategia per il mercato unico digitale in Europa*, COM2015/192); Simeone, *Mercato unico digitale*, voce dell'Enc. Treccani on line (2016); Prins, Cuijpers, Lindseth, Rosina (cur.), *Digital Democracy in a Globalized World*, London, 2017; OECD, *Key Issues for Digital Transformation in the G*"=, Berlin, 12 January 2017; European Commission, *International Digital Economy and Society Index 2018*, Smart 2017/0052, Final Report a cura di Foley et al., Bruxelles, 2018.

³ I lavori sono "in corso": v. il Briefing diramato dal Parlamento europeo nel maggio 2017 su *Contracts for the supply of digital content and personal data protection*, PE 603.929 e i lavori del Segretariato generale del Consiglio, Bruxelles, 11 aprile 2017, 8229/17; la nota della Presidenza del 1° giugno 2017, 9901/17 e nell'amplissima letteratura i contributi raccolti da De Franceschi, *European Contract Law and the Digital Single Market. The Implication of the Digital Revolution*, Cambridge, 2017.

⁴ In luogo di tanti v. Montelero, *Il costo della privacy tra valore della persona e ragioni dell'impresa*, Milano, 2007; Rodotà, *Il mondo nella rete. Quali diritti, quali vincoli*, Roma-Bari, 2014.

mento nazionale, e che gli interventi degli organi legislativi non sono settoriali, sì che il bilanciamento degli interessi in gioco sono di volta in volta riferiti ai singoli oggetti della normazione; spetta all'interprete ricostruire il sistema, con l'avvertenza che, non essendosi consolidato un diritto privato europeo (e tanto meno un diritto pubblico europeo) la terminologia impiegata nei testi deve essere decodificata, depurandola delle suggestioni dettate da allitterazioni e similitudini lessicali, così come da facili – e ingannevoli – sovrapposizioni di modelli stranieri, provenienti da esperienze fondate su valori e fini assai diversi da quelli che fanno capo al modello europeo (continentale).

1.2. I dati normativi di riferimento. (i) Dati personali e diritto generale della personalità

Richiamare il principio di *dignità* (art.1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) quando si tratta di tutelare la persona nei suoi aspetti vitali è d'obbligo, anche se la Carta è equiparata ai Trattati, e quindi deve essere coordinata con i principi tutelati dai Trattati sulla circolazione di persone, merci, servizi e capitali: nel nostro caso, il bilanciamento, anche se può apparire un po' rozzo, deve essere fatto con la circolazione di merci (beni) se il dato personale inteso come informazione possa essere considerato come un *bene* e con la circolazione dei *servizi*, posto che i dati sono utilizzati prevalentemente dagli Internet providers, i quali per l'appunto se ne avvalgono per effettuare servizi, sia all'interessato, sia al titolare dei dati, sia a terzi.

Richiamare la dignità non è però operazione scontata o retorica⁵: al di là del suo valore intrinseco, essa costituisce un connotato essenziale del modello europeo, che non si riscontra in altri modelli, ad es. nel modello americano ; e pur essendo espressiva di un principio che deve essere coordinato con la libertà d'impresa, anch'essa tutelata dalla Carta (all'art. 16) e dai Trattati, nonché con il diritto di proprietà (art. 17), è proprio su questo principio-valore che la dottrina recente ha edificato il concetto di *homo dignus* e di *identità digitale*.

Sempre la Carta ha distinto la tutela della privacy (art. 7) dalla tutela dei dati personali (art. 8) : anche se si volesse inferire dal testo che si è dato corpo ad un aspetto peculiare della privacy, che gli studiosi americani denominano *informational privacy*, il legame tra *persona*, *dati* e *consenso* implica una fattispecie diversa da quella originari come da quella anche più evoluta di

⁵ Nella letteratura infinita v. per tutti Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012.

riservatezza, perché l'orizzonte dei dati personali è più ampio di quello della vita privata, essendo connesso con l'*identità* della persona ed essendo inclusivo di tutti quegli aspetti della persona che possono costituire altrettante cause di discriminazione (art. 21 della Carta), così come è inclusivo degli aspetti relativi alla integrità fisica e alla salute, alla cultura, alla propensione al consumo e al risparmio, ai gusti e così via. Come ha sottolineato Stefano Rodotà, «la distinzione non è solo di facciata. Nel diritto al rispetto della vita privata e familiare si manifesta soprattutto il momento individualistico, il potere si esaurisce sostanzialmente nell'escludere interferenze altrui: la tutela è statica, negativa. La protezione dei dati, invece, fissa, regole ineludibili sulle modalità del loro trattamento, si concretizza in poteri di intervento: la tutela è dinamica, segue i dati nella loro circolazione»⁶.

Per la verità anche il TUE, all'art. 2, richiama i valori del rispetto della dignità umana e il rispetto dei diritti umani e il TFUE all'art. 16 dispone che «ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano», sì che in questo settore il coordinamento di Carta e Trattati è più agevole.

Il Regolamento n. 679 del 2016⁷ si colloca in questo quadro di valori e di principi, e già dai suoi “considerando” si può derivare il bilanciamento degli interessi in gioco e delineare l'area della protezione. Il diritto fondamentale che il Regolamento assicura è il diritto alla protezione dei dati, che deve essere “al servizio dell'uomo” ma, in applicazione del principio di proporzionalità, *non è assoluto* in quanto «va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. [...] Rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica». Si deve tener conto della libera circolazione dei dati e in particolare il Regolamento «garantisce certezza del diritto e trasparenza agli operatori economici, comprese le micro, piccole e medie imprese, offre alle persone fisiche in tutti gli Stati membri il medesimo livello di diritti azionabili e di obblighi e responsabilità dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento e assicura un controllo coerente del trattamento dei dati personali, sanzioni equivalenti in tutti gli Stati membri e una

⁶ Rodotà, *Il mondo nella rete. Quali diritti quali vincoli*, Roma-Bari, 2014, pp. 31-32.

⁷ Nella versione integrata con le modifiche apportate successivamente, il cui testo è rinvenibile sul sito dell'Autorità Garante dei dati personali.

cooperazione efficace tra le autorità di controllo dei diversi Stati membri». In più, il testo sottolinea che «per il buon funzionamento del mercato interno è necessario che la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione non sia limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Per tener conto della specifica situazione delle *micro, piccole e medie imprese*, il [...] regolamento prevede una deroga per le organizzazioni che hanno meno di 250 dipendenti per quanto riguarda la conservazione delle registrazioni. Inoltre, le istituzioni e gli organi dell'Unione e gli Stati membri e le loro autorità di controllo sono invitati a considerare le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese nell'applicare il [...] regolamento».

Se si volesse sottolineare in modo formale, dal tenore delle parole, la portata di questa disciplina, dovremmo allora osservare che i diritti che scaturiscono dal Regolamento – immediatamente applicabili in capo agli individui (considerati come persone fisiche, e non aggregati in associazioni o tutelati dal velo delle persone giuridiche) riguardano innanzitutto la protezione delle persone fisiche non i dati in sé e per sé considerati; in altri termini, non è tutelato il dato in sé e per sé, ma in via mediata il dato come rappresentazione della persona; ancora, si è in presenza di un diritto fondamentale, ma non di un diritto assoluto; e di un diritto tutelato in modo graduale, perché l'intensità della tutela varia a seconda delle dimensioni dell'impresa che tratta i dati. Sono però tutelate le banche di dati, mediante la disciplina del diritto d'autore, dalla direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 1996, se meritevoli di essere protette nella loro creatività (art. 3) e senza estensione della tutela ai contenuti dei dati.

Siamo quindi in presenza di una specificazione del diritto generale della personalità, che, come il diritto alla vita privata, e alla vita, alla integrità, alla libertà e alla sicurezza, e alle altre libertà, è classificabile come un diritto fondamentale, che qui tuttavia è condizionato e bilanciato: diverso, quindi, dai diritti costituzionalmente garantiti dagli artt. 2 e 3 della nostra Costituzione, e diverso dai diritti della personalità così come costruiti nel corso di più di un secolo, come diritti assoluti, inalienabili, indisponibili.

Se si va più a fondo sul significato dei termini e dei concetti ci si avvede che l'espressione “dati personali” è puramente convenzionale, ed è utile che sia così perché nei diversi modelli dei Paesi Membri i principi costituzionali che proteggono la persona, come frammentata nelle specificazioni del diritto della personalità non sono del tutto coincidenti.

Innanzitutto, la categoria concettuale dei *diritti della personalità* non è univoca, come dimostrano le analisi comparatistiche svolte soprattutto con

riguardano al diritto francese, al diritto tedesco e al common law inglese⁸. Come è noto, la stessa categoria nella nostra esperienza, è stata oggetto di ampie discussioni riguardanti la sua ammissibilità, la sua inerenza alla persona, la sua dissociazione dal soggetto al tempo stesso titolare e “oggetto” del diritto. Nonostante che nella nostra esperienza siano tuttora diverse le concezioni dei diritti (o del diritto) della personalità, è ormai prevalente la tesi, enunciata con chiarezza da Franco Galgano, che essi coincidono con i diritti dell’uomo in quanto tale e perciò più che creati sono “riconosciuti” dall’ordinamento⁹.

La definizione data dall’art. 4 del Regolamento – «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» allude ad altri diritti fondamentali o costituzionalmente garantiti, la cui protezione si associa a quella della protezione della persona riguardo al trattamento dei dati: si pensi al diritto al nome (art. 22 Cost.), allo pseudonimo (ex art. 22 Cost.), all’immagine (ex art. 2 Cost.) e agli altri aspetti della *identità*.

E si possono ricavare dalla definizione e dalla protezione della persona anche altri corollari. Ad es., che l’*informazione* è sì considerata un bene¹⁰ – in questo caso inerente la persona, – perché ha ad oggetto un aspetto della persona idoneo ad identificarla; ma non è dunque tutelata in sé e per sé, ma soltanto in ordine al suo contenuto.

E che il dato personale, proprio perché legato alla persona, ne compone l’*identità digitale*, quasi fosse una proiezione della persona stessa, “una sua parte”.

In più, possiamo aggiungere, si tratta di un diritto-bene che può essere cangiante nel tempo: anche il nome si può cambiare (sulla base di procedure particolari, presso di noi, con un semplice mutamento anagrafico in altri ordinamenti), come può cambiare l’immagine, la psiche, l’orientamento politico, religioso e culturale, ed ora anche il sesso fisico o il gender. La scienza biologica è riuscita persino a cambiare il colore della pelle, sì che anche

⁸ V. per tutti Resta, op. ult. cit.

⁹ Galgano, *Diritto privato*, XIV ed., Padova, 2008, p. 89; Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, pp. 41 ss., 140 ss.

¹⁰ V. Alpa, *Il problema della atipicità dell’illecito*, Napoli, 1977, cap. IV.

questo dato può considerarsi mutevole¹¹. Così come cambia lo stato di salute: forse gli unici dati imm modificabili sono il dato genetico, l'iride, le impronte digitali, e il dato etnico – non voglio usare l'espressione “razziale” perché frutto di pura invenzione ed utilizzato solo per fini storici e politici. Ma anche il dato etnico può apparire solo come dato originario, potendo la persona assimilarsi perfettamente in un contesto diverso da quello da cui è estratta e perdere dunque i connotati con cui era originariamente classificata.

1.3. Il mercato digitale e la circolazione dei dati con il consenso dell'interessato

La costruzione di un mercato digitale costituisce una delle preoccupazioni degli organi dell'Unione Europea non solo per accompagnare e promuovere lo sviluppo economico, ma anche per rimanere al passo con gli altri Paesi tecnologicamente avanzati, per esportare tecnologie, per concludere trattati commerciali. La disciplina dei dati e la loro circolazione è così importante che proprio i contrasti in materia hanno costituito una delle cause dell'interruzione dei negoziati del Trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti tra l'Unione europea e gli USA (TTIP).

Sul piano normativo è da segnalare la Comunicazione della Commissione [COM (2017) 9 final] del 10 gennaio del 2017 volta a “Costruire un'economia dei dati europei”, che si deve coordinare con la Comunicazione (n. 7) approvata lo stesso giorno sullo scambio e la protezione dei dati in un mondo globalizzato.

In quest'ultima si legge testualmente (al § 3) che «il rispetto della privacy è una condizione necessaria per flussi commerciali stabili, sicuri e competitivi a livello mondiale. *La privacy non è una merce di scambio* [...]. Internet e la digitalizzazione dei beni e dei servizi ha trasformato l'economia globale: il trasferimento transfrontaliero di dati, compresi i dati personali, è parte dell'operatività quotidiana delle imprese europee di tutte le dimensioni e in tutti i settori. Poiché gli scambi commerciali utilizzano sempre più i flussi di dati personali, la riservatezza e la sicurezza di tali dati è diventata un fattore essenziale della fiducia dei consumatori. Ad esempio, due terzi degli europei si dichiarano preoccupati del fatto che non hanno alcun controllo sulle informazioni che forniscono online, mentre la metà degli intervistati teme di essere vittima di frode [...]. Al tempo stesso, le imprese europee che operano

¹¹ Sul punto v. Rodotà, *La vita e le regole*, op. cit.; e già Id., *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995.